



CITTA' di PONTIDA

Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con deliberazione di C. C. n. del

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'
- ART. 2 – DEFINIZIONI
- ART. 3 – SCELTA DELLO SPONSOR
- ART. 4 – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
- ART. 5 – UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI
- ART. 6 – CASI ESCLUSI
- ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 8 – UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI
- ART. 9 – ASPETTI FISCALI
- ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la possibilità di sponsorizzazione da parte di terzi di iniziative promosse, organizzate o gestite dal Comune di Pontida.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi, in conformità ai fini istituzionali del Comune di Pontida.
1. Dal contratto di sponsorizzazione deve conseguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione di un'iniziativa o di un'opera di pubblico interesse.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per contratto di sponsorizzazione, un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (Sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
 - b. per sponsorizzazione, ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
 - c. per sponsor, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d. per spazio pubblicitario, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità che il Comune mette a disposizione per la pubblicità dello sponsor.

ARTICOLO 3 - SCELTA DELLO SPONSOR

1. La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere i seguenti dati minimi:
 - a. l'iniziativa, in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario, compresa nell'elenco delle iniziative annuali specifiche definite con apposito provvedimento ovvero complementare al normale corso delle iniziative o interventi posti in essere in base agli stanziamenti disposti nel bilancio e/o nel PEG ;
 - b. l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
 - c. l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile o della particolare modalità offerta dal Comune;
 - d. la durata della sponsorizzazione;
 - e. le modalità, i termini di presentazione dell'offerta e le eventuali garanzie richieste;
 - f. i criteri di scelta, nel caso siano presentate più offerte.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve almeno indicare:
 - a. il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare;
 - b. il corrispettivo della sponsorizzazione.
5. All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:
 - a. di avere in generale la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- b. l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
 - c. nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
 - d. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
6. Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma 5 riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.
 7. Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:
 - a. il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
 - b. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
 8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta Comunale.
 9. Ove pervengano più offerte, con l'atto di Giunta anzidetto, è approvata apposita graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
 10. La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, tenuto conto delle indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor.
 11. Definita la graduatoria, viene effettuata assegnazione fino alla copertura totale prevista dall'avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria; in caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario lo stesso è assegnato al primo della graduatoria.

ARTICOLO 4 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal Responsabile del Settore promotore dell'iniziativa sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con apposito atto.
2. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti le attività del Comune, compresi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente.
3. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
 - a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
 - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor
 - d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
4. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, per i contratti aventi durata non superiore ad un anno, è effettuato prima della firma del contratto, mentre per i contratti di durata pluriennale il pagamento è effettuato annualmente in forma anticipata.
5. Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo, se dovuto, o la corretta erogazione di quanto pattuito sono causa di decadenza dell'affidamento e lo sponsor è tenuto alla rimozione del messaggio pubblicitario, con oneri a proprio carico.
6. Al termine del contratto, lo sponsor è tenuto, con oneri a proprio carico, alla rimozione del messaggio pubblicitario.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. Le iniziative di sponsorizzazione sono individuate dalla Giunta Comunale con l'approvazione del piano esecutivo di gestione. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può

formulare indirizzi specifici al funzionario per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.

3. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa ordinaria
4. Sono ammesse sponsorizzazioni plurime di una singola iniziativa.

ARTICOLO 6 - CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. L'Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di sponsee anche la progettazione, l'esecuzione, la direzione lavori, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
2. I contratti stipulati contengono l'esatta individuazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento dei lavori stessi, nonché tutti gli elementi utili per la loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor.
3. Nel contratto di cui al precedente comma due, devono essere definite le modalità di verifica e controllo, nonché la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto o altri parametri ed indicatori di qualità che l'Amministrazione Comunale intende inserire.
4. E' di competenza dell'Amministrazione Comunale l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nonché i collaudi ivi compresi quelli in corso d'opera.
5. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 7 - CASI ESCLUSI

1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c. sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - d. reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. L'amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto con le proprie finalità.

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Pontida nella persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.

5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ARTICOLO 9 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

1. Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerate risparmi di spesa, mentre gli introiti sono considerati entrate specifiche.
2. Le somme introitate o i risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
 - a) nella misura e con le modalità previste dal contratto decentrato aziendale, sono destinate alla implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, secondo la disciplina di cui ai CC.CC.NN.LL.;
 - b) la parte residuale è destinata al pagamento delle spese del Comune.

ARTICOLO 10 - ASPETTI FISCALI

1. Il valore della fatturazione per la "sponsorizzazione" corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione.
2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull'I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall'Agenzia delle entrate in materia.
3. La disciplina sull'IVA si applica anche nel caso di fornitura di beni e servizi. In questo caso la fattura che lo sponsee emette deve essere rapportata al valore commerciale o ai prezzi di mercato degli stessi beni e/o servizi.

ARTICOLO 11 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale contestazione delle inadempienze producono gli effetti previsti dal contratto.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi indicati dal presente regolamento; è facoltà del Comune, qualora si ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
2. Il presente regolamento viene approvato con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 43 della Legge 27.12.1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998), alle disposizioni dell'articolo 119 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali), e alla normativa applicabile in generale a tutta la materia delle sponsorizzazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione presso l'Albo Pretorio on line Comunale.

Fac simile

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

Il Comune di Pontida, con sede in Via Lega Lombarda 30 – 24030 Pontida,
codice fiscale 820005900164

visto il proprio vigente regolamento per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del _____ e della deliberazione/determina n. ___ del _____,

RICERCA

uno sponsor per pubblicizzare attività come descritto di seguito:

(specificare in dettaglio ogni singola voce)

- a) Scopo della sponsorizzazione, (che ex art. 43 co. 1 della L. 449/97 può riguardare:
 - lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione amministrativa;
 - la realizzazione di maggiori economie;
 - il miglioramento della qualità dei servizi prestati all'utenza.)
- b) Vantaggi per lo sponsor.
(Fra i vantaggi, la deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione, considerati alla stregua delle spese di pubblicità, come confermato dal disposto della risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17/6/92.)
- c) Tipo di contratto (contratto di sponsorizzazione, accordo di collaborazione, convenzione)
- d) Diritti e Obblighi per il Comune
- e) Diritti e Obblighi per lo Sponsor
- f) Criteri di valutazione delle proposte
- g) Modalità di presentazione delle proposte
- h) Procedure di verifica e controllo sull'andamento dei contratti stipulati
- i) Informazioni e chiarimenti (con specifica indicazione del responsabile del progetto di sponsorizzazione).

Pontida, _____

Il Responsabile del Settore

Fac simile

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____, in Pontida, presso la sede municipale ivi sita in Via Lega Lombarda n. 30

TRA

il Comune di Pontida, sopra generalizzato, rappresentato da _____, di seguito indicato anche sponsee

E

Il/la Sig. Sig.ra _____, legale rappresentante di _____, di seguito indicato sponsor,

VISTO

il vigente regolamento comunale per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del _____ e la deliberazione/determina n. ___ del _____, con la quale è stata accettata la proposta avanzata da _____

SI STIPULA

il seguente contratto:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Comune conferisce allo sponsor incarico per la sponsorizzazione della seguente attività (o iniziativa):

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor pagherà al Comune la somma di € _____, mediante versamento in unica soluzione anticipata, (oppure) fornirà al Comune il seguente servizio (_____)

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune consentirà allo sponsor

ARTICOLO 4 - DURATA

Il presente contratto avrà durata da _____ a _____
Oppure
per tutto il periodo della manifestazione _____

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITA'

Lo sponsor è direttamente responsabile per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che ne concerne la veridicità o altre modalità connesse.

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla attuazione del presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di _____.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto viene redatto in bollo, è soggetto ad IVA e verrà registrato in caso d'uso. Sono a carico dello sponsor tutte le spese relative alla redazione.

Pontida, _____

La ditta

Il Responsabile di Settore